

## Scambio di note del 22 / 30 giugno 1971

0.353.966.7

**concernente l'applicazione, fra la Svizzera e la Repubblica rwandese, del Trattato del 13 maggio 1874 tra la Svizzera e il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti, modificato dalla Convenzione dell'11 settembre 1882**

Entrato in vigore con effetto a contare dal 1° luglio 1962

---

*Traduzione*<sup>1</sup>

Ministero  
della cooperazione internazionale

Kigali, 30 giugno 1971

Ambasciata svizzera

Kigali

*Conferma del Trattato d'estradizione del 13 maggio 1874*

Il Ministero della cooperazione internazionale della Repubblica rwandese si complimenta con l'Ambasciata svizzera e ha l'onore di accusare ricevuta della nota del 22 giugno 1971 inerente all'oggetto emarginato.

Nella sua nota, l'Ambasciata avvisa il Ministero di esser stata incaricata dal suo Governo di confermare che codesto Governo «è disposto a mantenere in vigore, tra la Confederazione svizzera e la Repubblica rwandese, il Trattato del 13 maggio 1874<sup>2</sup> tra la Svizzera e il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti, modificato dalla Convenzione dell'11 settembre 1882<sup>3</sup>». L'Ambasciata svizzera suggerisce parimente che il mantenimento di questi atti esplichino i suoi effetti a contare dal 1° luglio 1962.

Il Ministero notifica all'Ambasciata l'accordo del Governo rwandese quanto a tale proposta e accetta quella che la nota suddetta del 22 giugno 1971 e la presente risposta costituiscono un Accordo fra i due Stati.

Il Ministero della cooperazione internazionale della Repubblica rwandese coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata svizzera l'espressione della sua alta considerazione.

RU 1971 1818

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RS 0.353.917.2

<sup>3</sup> RS 0.353.917.2

